Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 luglio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1953, n. 484.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una donazione.

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire un milione, disposta in suo favore in memoria della defunta marchesa Leonie Carcano di Bregnano, nata Saccone.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 85. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Pietro Apostolo ed Eufemia V. e M., in frazione Abbazia Pisani del comune di Villa del Conte (Padova).

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 25 marzo 1936, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Pietro Apostolo ed Eufemia V e M., in frazione Abbazia Pisani del comune di Villa del Conte (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 87. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 486.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Sciacca (Agrigento).

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Sciacca (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 86. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 487.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Domenicane di Santa Croce, in Cosenza.

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Domenicane di Santa Croce, in Cosenza e lo stesso Monastero viene autorizzato al trasferimento di alcuni immobili valutati L. 4.000.000 (quattromilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 89. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 488.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia « Cura di Gesù Operaio », in Torino.

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 14 giugno 1951, integrato con postilla 9 febbraio 1952, relativo all'erezione della parrocchia « Cura di Gesù Operaio », in Torino e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 88. — Palla

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1953.

Rinnovo di alcune concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per la concessione di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 febbraio 1953,

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Borato di sodio naturale (borace greggio)	Per la produzione di perborato di sodio (concessione decorrente dal 28 febbraio 1953)	kg. 500	6 mesi
Borato di sodio naturale (borace greggio)	Per la fabbricazione di borace (concessione decorrente dal 23 febbraio 1953)	kg. 500	6 mesi
Calibri e relativi tamponi	Per il controllo di materiali in lavorazione (concessione decorrente dal 12 febbraio 1953)	—	1 anno
Carta di pura cellulosa	Per il rivestimento di cavi e di conduttori elettrici (concessione decorrente dal 12 febbraio 1953)	kg. 100	2 anni
Cascami di celluloide	Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide (concessione decorrente dal 28 febbraio 1953)	kg. 100	1 anno
Corde di rame rosse o stagnate, nuove e usate, di qualsiasi lunghezza, costituite da più fili elementari di qualsiasi diametro	Per essere fuse o rilavorate e impiegate nella fabbricazione di cavi elettrici isolati (concessione decorrente dal 18 febbraio 1953)	kg. 100	2 anni
Cotone greggio .	Per la produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone nonchè di filati e tessuti, contenenti almeno il 20% di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in prodotti diversi (concessione decorrente dal 23 febbraio 1953)	kg. 1000	1 anno
Ghisa	Per la produzione di lingotti di acciaio (concessione decorrente dal 12 febbraio 1953)	kg. 1000	1 anno
Marmo in blocchi	Per essere lavorato (concessione decorrente dal 12 febbraio 1953)	kg. 1000	1 anno
Materiali metallici	Per la fabbricazione di cuscinetti a sfere ed a rotolamento e loro parti (concessione decorrente dal 12 febbraio 1953)	kg. 100	1 anno
Miele greggio	Per essere raffinato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni (concessione decorrente dal 12 febbraio 1953)	kg. 100	6 mesi
Modelli di gesso, disegni e dipinti	Destinati alla riproduzione di lavori di legno, marmo, bronzo e mosaico (concesione decorrente dal 16 febbraio 1953)	—	2 anni
Motori, parti staccate e accessori di autoveicoli	Per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a « cassa portante » o « monoscocca » (concessione decorrente dal 28 febbraio 1953)	—	6 mesi
Obiettivi fotografici	Per essere montati su fotocamere, oppure per essere adattati su speciali montature (concessione decorrente dal 28 febbraio 1953)	—	6 mesi
Pelli grezze, secche e/o salate, non buone da pellicceria	Per essere conciate e rifinite (concessione decorrente dal 23 febbraio 1953)	kg. 500	6 mesi
Pelli grezze lanute, non buone da pellicceria	Per essere slanate e piklate (concessione decorrente dal 23 febbraio 1953)	kg. 1000	6 mesi

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Pelli semplicemente conciate	Per essere rifinite (concessione decorrente dal 28 febbraio 1953)	kg. 100	6 mesi
Perle di vetro	Per la fabbricazione di corone da rosario (concessione decorrente dal 12 febbraio 1953)	kg. 100	6 mesi
Ramiè pettinato	Per la fabbricazione di cappelli, trecce e lavori vari di paglia (concessione decorrente dal 28 febbraio 1953)	kg. 100	6 mesi
Recipienti interni, che non risultino fatturati per la importazione definitiva	Per essere vuotati dei prodotti in essi contenuti e quindi rispediti all'estero (concessione decorrente dal 12 febbraio 1953)	n. 100	6 mesi
Ritagli di maglierie di cotone e misti di cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di seta artificiale	Per essere trasformati in filati (concessione decorrente dal 28 febbraio 1953)	kg. 50	6 mesi
Tessuti a maglia di nylon e di rayon misto con altre fibre tessili	Per la confezione di guanti (concessione decorrente dal 10 febbraio 1953)	kg. 100	6 mesi
Tessuti a maglia « simplex »	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 25 febbraio 1953)	kg. 100	1 anno
Trafilati di rame (vergella), del diametro superiore a millimetri 4,5	Per la fabbricazione di cavi e di conduttori elettrici (concessione decorrente dal 12 febbraio 1953)	kg. 100	2 anni
Trecce grezze di paglia	Per la fabbricazione di lavori di paglia, quali: borse, cestini, sporte, ecc. (concessione decorrente dal 10 febbraio 1953)	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1953
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 347. — LESEN

(3225)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1953.
Nuove concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nelle sedute del 16, 18 e 23 febbraio 1953;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Olio amilico	Per la produzione di amilxantogenato di potassio	kg. 100	6 mesi
Pellicole cinematografiche e fotografiche, anche a colori, impressionate (compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto)	Per lo sviluppo o per lo sviluppo e la stampa di copie da esportare	—	2 mesi
Rame e zinco, in pani e in rottami	Da impiegare, in lega fra loro e quindi sotto forma di ottone, per la placcatura di semilavorati ed oggetti finiti di ogni specie di metallo comune	kg. 100 di ciascun metallo	1 anno
Parti staccate di macchine, non completamente finite	Per essere rifinite ed anche per il loro successivo impiego, previsto dal decreto legge 18 dicem. 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e dalle relative norme di applicazione di cui all'art. 164 del regolamento approvato col regio decreto 6 aprile 1922, n. 547.	—	1 anno
Nastro magnetico	Per registrarvi programmi informativi sulla Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d'America	mtl. 1000	2 mesi

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riasportazione
Isolatori di porcellana per terminali dei tipi: a) esterno, del peso da kg. 44,5 fino a kg. 270, del diametro al vertice da m/m 136 a m/m 196 ed alla base da m/m 360 a m/m 710; b) interno, del peso da kg. 40 fino a kg. 225, del diametro al vertice da m/m 100 a m/m 400 ed alla base da m/m 285 a m/m 530	Per il completamento di apparecchiature elettriche	n. 1	6 mesi
Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in mastelli di legno e in recipienti di lamiera da 5 a 10 kg.	Per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500)	kg. 100	6 mesi
Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80	Per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500), ed altresì in recipienti di legno di peso non superiore a kg. 50, in quanto esclusivamente destinati a provviste di bordo	kg. 100	6 mesi
Pesci preparati e conservati, in recipienti di lamiera da 5 a 10 kg.	Per essere rilavorati e confezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500)	kg. 100	6 mesi
Pesci salati, anche in mastelli	Per essere filettati e riconfezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) e/o impiegati per la confezione di pasta di acciughe	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1953
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 346. — LESEN

(3226)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1953.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Campello sul Clitunno e di Scheggino in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Campello sul Clitunno e di Scheggino, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Spoleto, in provincia di Perugia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1953 per i comuni di Campello sul Clitunno e di Scheggino, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Spoleto, in provincia di Perugia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 303. — LESEN

(3096)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1953.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca in un tratto del lago di Garda.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Verona in data 24 marzo 1898, n. 1025/5, col quale fu riconosciuto a favore della signora Carolina Fuzier Henking il possesso del diritto esclusivo di pesca in un tratto di spiaggia del lago di Garda;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente il sig. Federico Marzan fu Giovanni si trova nel legittimo possesso del diritto di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 aprile 1953;

Decreta:

A conferma del decreto del Prefetto della provincia di Verona, in data 24 marzo 1898, n. 1025/5, su richiamato, è riconosciuto a favore del sig. Federico Marzan fu Giovanni, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel tratto di spiaggia del lago di Garda, in comune di Bardolino, compreso fra il termine in pietra via posto a nord del paese di Cisano alla località detta il Dosso ed il punto a sud, del citato paese di Cisano a metà circa del tratto di sponda fronteggiante il mappale n. 325 del comune censuario di Cisano. Il diritto di pesca si estende nell'interno del lago per una distanza dalla riva di metri 132,80 nella peschiera di Dosso, di metri 99,60 nella peschiera di Beona e di metri 41,50 in quella di Pozze delle Tanche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1953
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 327

(3122)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1953.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Fiera di Bolzano campionaria internazionale » in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni,

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « Fiera di Bolzano »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Fiera di Bolzano campionaria internazionale » che avrà luogo in Bolzano dal 18 al 28 settembre 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 giugno 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(3008)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1953:

Corbò Mario, notaio residente nel comune di Cori, distretto notarile di Latina, è traslocato nel comune di Latina;

Checchi Bruno, notaio residente nel comune di Magliano Sabino, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Latina;

Madeo Paolo, notaio residente nel comune di Tolve, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Latina;

Marchegiano Augusto, notaio residente nel comune di Roccamonfina, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Formia, distretto notarile di Latina;

Cinnirella Francesco, notaio residente nel comune di Caltagirone, è traslocato nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina;

Di Macco Paolo, notaio residente nel comune di Sparanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina.

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1953, Bettini Luigi, notaio residente nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Prato, stesso distretto.

(3112)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'argine lungo il fiume Adige in comune di Boara Pisani (Padova).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 16 febbraio 1953, n. 1419, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'argine lungo il fiume Adige in comune di Boara Pisani (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio XIII, mappale 138, della superficie di mq. 980, ed indicato nell'estratto catastale 3 gennaio 1950 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3044)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa libraria parmense, con sede in Parma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1953, la Società cooperativa libraria parmense, con sede in Parma, costituita con atto in data 1° luglio 1950 del dott. Vincenzo Bertogalli, notaio in Traversetolo, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(3153)

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Livigno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1953, il Ministro per le finanze è stato autorizzato ad accettare la donazione del suolo di mq. 910 in località Ponte del Gallo, disposta dal comune di Livigno con atto del 14 ottobre 1949.

(3000)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Sanero di Giovanni, nato a Cuneo, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in *medicina e chirurgia* conseguito presso la Università di Torino nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3157)

MINISTERO DEL TESORO

Presentazione del bilancio di chiusura dell'Ufficio recuperi per la provincia di Treviso

Il commissario liquidatore dell'Ufficio recuperi per la provincia di Treviso, Ente di diritto pubblico posto in liquidazione con decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 542, ha depositato presso il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per gli affari economici — il bilancio di chiusura della liquidazione predetta.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre alla cennata Amministrazione le loro eventuali richieste ed opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso.

(3188)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 43

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 11 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Felli Antonio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1068 — Data: 12 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Chinese Giovanni di Vito Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5863 — Data: 6 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Scandura Giovanni fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2203 — Data: 12 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Ferrari Giuseppe fu Ambrogio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5251 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Iannuzzi Cesare fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	627,25
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	627 —
» Milano	624,92	628 —
» Napoli	624,90	627,55
» Palermo	624,90	627,40
» Roma	624,90	628,125
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	627,25

Media dei titoli del 6 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,10
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	77,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91 —
Id. 5 % 1936	90,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 6 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,91
1 dollaro canadese » 628,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 6 giugno 1953 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Savogna (Udine), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Cividale mediante il circuito 6699 realizzato utilizzando la linea telefonica urbana esistente fra le due località.

(3080)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

220° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 5 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 377, con il quale è accettata la rinuncia dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, alla concessione della miniera di arseno-pirite aurifera sita nella località « Val Bianca Agarè », in comune di Calasca Castiglione, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 5 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 394, con il quale è accettata la rinuncia dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, alla concessione della miniera di arseno-pirite aurifera sita nella località « Valbianca Sopra Lasino », in comune di Calasca Castiglione, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 379, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Torti Virginio, domiciliato a Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia, alla concessione mineraria perpetua di marna da cemento denominata « Ripa ovest » nella località Michelazza del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 372, con il quale la Società italiana Ernesto Breda, con sede in Milano, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di ferro denominata « Unione », sita nei comuni di Capo di Ponte ed Ono San Pietro, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 373, con il quale la Società Anonima Mineraria Elettrica e Chimica (S.A.M.E.C.), con sede in Torino, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera d'oro sita in località « Quarazzola e Moriana », in territorio del comune di Macugnaga, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 375, con il quale è accettata la rinuncia della ditta Gabba e Miglietta, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione mineraria perpetua di marna da cemento denominata « Bussolotto », del comune di San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 374, con il quale è accettata la rinuncia della Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, alla concessione della miniera di ferro « Piscina », nel comune di Schilpario, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 376, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Torti Edoardo, domiciliato a Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia, alla concessione mineraria perpetua di marna da cemento denominata « Ripa est », nella località Michelazza del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 384, con il quale è accettata la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione temporanea di barite e solfuri misti, denominata « Lombardo », sita nel comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 385, con il quale è accettata la rinuncia della Società per azioni « Italcementi » Fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo, alla concessione mineraria di marna da cemento nella località « Poggio del Mandrione », del comune di Prato, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 378, con il quale i signori Enrico ed Oreste Rollino, titolari della concessione della miniera di marna da cemento denominata « Chiappo Tirante », nel comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa, per persistente inattività della miniera.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 380, con il quale il Beneficio parrocchiale di San Salvatore di Ozzano Monferrato, titolare della concessione di marna da cemento denominata « Cascina del Prevosto », nel comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, è dichiarato decaduto dalla concessione stessa, per persistente inattività della miniera.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 393, con il quale i signori Oreste e Giuseppe Rollino, titolari della concessione della miniera di marna da cemento denominata « Chiappo Valdorata », nel comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa, per persistente inattività della miniera.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 391, con il quale alla sig.ra Maria Carmela Mioni, in Carraro, domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova, è accordata per la durata di anni venti, la concessione di potere utilizzare l'acqua della sorgente termo-minerale in località « Vicolo brusà », ricadente in comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 392, con il quale alla « Imprese Industriali Minerarie Cerlenizza » (I.I.M.C.), con sede in Trieste, è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di bauxite nella località « Serralunga », del comune di Rocca di Cambio, provincia di L'Aquila, per la durata di anni venti.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 26, con il quale al sig. Tommaso Invernizzi, domiciliato a Cortabbio di Primaluna, provincia di Como, è accordata, per la durata di anni dieci, la concessione della miniera di baritina, piombo, argento, zinco, rame, ferro ed associati, nella località denominata « Zuc di Valbona », in territorio dei comuni di Introbio, provincia di Como e di Valtorta, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 25 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 25, con il quale alla Società a r. l. « Casa per cure termali Salvagnini » rappresentata dall'amministratore unico prof. Giovanni Benetazzo, domiciliato a Padova, è accordata, per la durata di anni venti, la concessione di utilizzare l'acqua della sorgente idro-termo-minerale in località « Salvagnini », del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 24, con il quale il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 9 febbraio 1938 è sostituito dal seguente: « La superficie della concessione è di Ha 0.03.24 (are tre e centiare ventiquattro) ».

L'area della concessione delle sorgenti di acqua termominerale denominata « Acqua di S. Agnese », in comune di Bagno di Romagna, provincia di Forlì, accordata per la durata di anni trenta con il decreto Ministeriale 9 febbraio 1938 al prof. Enrico Roseo, domiciliato in Roma, è ampliata, con l'annessione dei terreni compresi nel perimetro segnato con linea rossa continua sul piano topografico e descritta nel verbale di delimitazione allegati al citato decreto.

L'area, come sopra ampliata, ha un'estensione di Ha 0.30.05 (are trenta e centiare cinque).

(3078)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Tonelli Oreste & Padrin Silvio, già esercente in Vicenza.

Tali marchi recavano il n. 15-VI.

(3210)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Mombarcaro (Cuneo), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

torrente Belbo; confine con il comune di San Benedetto Belbo; fosso Lunetta, fino alla strada che da Lunetta porta a Mombarcaro; detta strada fino al crocivia della strada per Costalunga; detta strada fino alla periferia nord di Costalunga; strada che da Costalunga porta alla frazione Grossi fino all'incrocio con il fosso Arcibartaro; detto fosso fino al torrente Belbo.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Lucca, frazioni di Santa Maria del Giudice e San Lorenzo a Vaccoli (Lucca), dell'estensione di ettari 581 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: via vicinale della Palla, Monte le Croci e Villa Nitti;

est strada comunale di Santa Maria del Giudice;

sud strada comunale del Camposanto e fondo detto di Bulano;

ovest: fondo detto di Bulano e confine della provincia di Lucca con quella di Pisa.

Per il periodo 1° agosto 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Bagni di Lucca, località Penna di Lucchio (Lucca), dell'estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: torrente Lima, da Tana Termini, all'imbocco del Solco del Monte;

sud Calcinaia;

ovest Solco del Monte;

est: mulattiera che da Tana Termini conduce alla Calcinaia.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Orvieto, frazione San Severo (Terni), dell'estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale, dall'altezza del fosso Grotta fino al raggiungimento della strada statale Umbro-Casentina n. 71;

est: strada campestre che all'incontro con la strada provinciale al fosso Grotta, conduce fino al podere Le Brunette;

sud: strada provinciale di Viterbo fino all'incontro con la Umbro-Casentina n. 71;

ovest strada statale Umbro-Casentina n. 71, dal km. 12,500 fino al km. 14.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Allerona (Terni), dell'estensione di ettari 700, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord torrente Riotorto, da quota 320 fino a quota 260;

est mulattiera che dal torrente Riotorto conduce al fosso Rimucchie; fosso Rimucchie fino alla confluenza con il fosso Rivarcale;

sud fosso Rivarcale da quota 210 fino a quota 292;

ovest mulattiera che dal fosso Rivarcale conduce al torrente Riotorto.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Baschi, frazione Civitella dei Pazzi (Terni), dell'estensione di ettari 600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord fiume Tevere, dal podere della Barca fino all'incontro del fosso Carnevale;

est: fosso Carnevale, dal fiume Tevere fino all'altezza di quota 422; strada campestre fino all'incontro con la strada provinciale, quindi detta strada fino a quota 378;

sud: strada poderale, dalla strada provinciale a quota 378 fino al fiume Tevere all'imbocco del fosso Piatello;

ovest: fiume Tevere, dal fosso Piatello fino all'incontro del fosso Cavallaccio; strada poderale fino al fiume Tevere e al podere della Barca.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord strada comunale delle Selve Lunghe e strada provinciale maceratese;

sud. strada vicinale del Cupaggio, fosso del Cupaggio, tratto del fosso della Fonte, strada padronale Sagrini, canale di scolo e fosso Pisciarone;

ovest: fiume Ete, fosso San Pietro e strada vicinale Piane d'Ete;

est: torrente Fusa fino allo sbocco con il torrente Ete, detto torrente e fosso delle Parti fino alla strada comunale delle Selve Lunghe.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Berceto (Parma) dell'estensione di ettari 750 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

est strada nazionale della Cisa, da Monte Marino fino alla cantoniera sulla nazionale medesima;

sud: strada Berceto-Borgotaro, dall'abitato di Berceto fino al ponte sul rio Manubiola;

ovest strada delle Ghiare, dal ponte della Manubiola fino a quota 331;

nord rio delle Lame e mulattiera che per Carpanello raggiunge la strada di Pagazzano; da questo punto strada di Pagazzano fino al suo incrocio con la strada nazionale.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Povegliano e Vigasio (Verona), dell'estensione di ettari 304 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

fiume Tartaro, dal ponte Catrupolo fino al Molino Brognolo; strada comunale Povegliano-Isolalta; ponte Caliari; strada dei Ronchi, dal ponte Caliari fino alla località Platano; indi strada Nogarole-Povegliano fino al ponte Catrupolo.

(3108)

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Ascoli Piceno, Folignano e Maltignano (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 500, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: ferrovia Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli, dal ponte sul torrente Marino al ponte sul fiume Tronto;

ovest: sponda sinistra del torrente Marino fino al confine di proprietà tra Ferretti Vincenzo fu Antonio e la Prebenda parrocchiale di Castel Folignano, indi strada comunale della Rua fino all'incrocio con la strada comunale di Colle Matà;

sud-est strada comunale di Colle Matà fino alla strada statale n. 81; detta strada fino all'incrocio con la strada provinciale di Rocca di Morro-Maltignano; strada provinciale Rocca di Morro-Maltignano fino all'incrocio con la mulattiera Tortosa; detta mulattiera fino al ponte sul fiume Tronto.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Santa Vittoria in Matenano e Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 750, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

sud dalla Casa Viozzi (bivio Valdaso-Matenana) alla mulattiera per Cascina Biaggi;

ovest: dall'inizio di detta mulattiera alla frazione Fara, alla Sentella, alla Valtenna (bivio per Amandola) per la strada delle Cese, indi dal bivio per Amandola sulla Valtenna al bivio per Santa Vittoria in Matenano;

nord da detto bivio all'incasato di Santa Vittoria in Matenano, strada comunale della Stazione;

est: dall'incasato di Santa Vittoria in Matenano alla accorciatoia sulla proprietà Cocci, strada provinciale Matenana.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Canzano e Castellalto (Teramo), dell'estensione di ettari 560, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada in costruzione per Castellalto; strada comunale del Feudo; strada statale Val Vomano; strada provinciale per Canzano; strada comunale Pluvicciano; strada provinciale per San Nicolò a Tordino, fino al bivio della strada in costruzione per Castellalto.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), dell'estensione di ettari 1740, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

torrente Pretonico; strada statale n. 81 fino al confine con la provincia di Pescara; confine con tale Provincia fino al torrente Pretonico.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Cellino Attanasio (Teramo), dell'estensione di ettari 420, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

strada provinciale Cellino-Atri; strada comunale di San Pietro; strada statale n. 81; fosso delle Pietre; strade comunali « La Collina », Feudi della Spugna, fino alla strada provinciale Cellino-Atri.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Bellante (Teramo), dell'estensione di ettari 963, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada provinciale per Mosciano; strada provinciale per Sant'Omero; sponda destra del torrente Salinello fino alla strada provinciale per Mosciano.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Sant'Omero e Tortoreto (Teramo), dell'estensione di ettari 1226, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada provinciale per Nereto; sponda destra del torrente Vibrata; strada comunale che congiunge la strada provinciale Nereto Tortoreto-Stazione alla strada consortile del torrente Salinello; sponda sinistra di detto torrente; strada comunale per Sant'Omero.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Ripatransone e Cupramarittima (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 590, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

fosso di Sant'Egidio in direzione della colonia Calvaresi di proprietà dei fratelli Marchetti fino al fosso Bruti Liberati in direzione del km. 6 della strada provinciale Cuprense; da qui fosso fino alla Casa Spinozzi risalendo alla Chiesa di San Silvestro; strada comunale che conduce a Cupramarittima fino alla casa colonica Cicchi Giacomo ed alla Casa Borromei; fosso Marano fino al ponte Marchetti-Ciarrocchi; fosso Sant'Egidio in direzione della colonia Calvaresi.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Campiano (Parma), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Borgotaro-Bedonia, dal ponte Rezzagremaro fino al ponte di Isola di Compiano;

est. sentiero che partendo dal ponte Rezzagremaro sale a Casa Boschetto e raggiunge la mulattiera sulla Costa detta strada di Pieve di Campi;

sud: strada di Pieve di Campi dal punto indicato fino a località detta Vaglie;

ovest: rio di Giovanni, dalle Vaglie al Taro.

(3107)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1958, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Firenze, della estensione di ettari 119 circa, compresa nei comuni di Firenze e Scandicci, delimitata dai seguenti confini

nord: confine proprietà Carlo Martelli;

sud· strada provinciale Volterrana, nel tratto compreso fra il torrente Greve e la strada comunale di Giogoli;

est torrente Greve, dal ponte della Gora al confine della proprietà Carlo Martelli (esterno);

ovest: strada comunale di Giogoli, dall'incrocio con la strada provinciale Volterrana al confine della proprietà Carlo Martelli (esterno).

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Firenze, della estensione di ettari 147 circa, compresa nel comune di Fiesole, località « Le Falle », delimitata dai seguenti confini.

nord: pineta del Mari;

sud: strada provinciale Aretina;

est: torrente Le Falle;

ovest: confine delle proprietà Mari-Manci.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Benevento, della estensione di ettari 2500 circa, compresa nei comuni di Apollosa, Montesarchio, Campoli del Monte Taburno e Tocco Caudio, delimitata dai seguenti confini:

ovest: strada provinciale Vitulanese fino all'incrocio con la strada comunale per Castellone-Stazione Tufara;

sud strada comunale per Castellone e rione Patriello, fino all'incrocio con la strada comunale Apollosa-Monte Mauro;

est incrocio strada comunale Apollosa-Monte Mauro e torrente Lossauro fino all'incrocio con la strada comunale Apollosa per Castelpoto;

nord incrocio strada comunale Apollosa-Castelpoto con la strada comunale Velarde; detta strada fino all'incrocio con la strada vicinale Greci, indi torrente Costa Mancini fino all'incrocio con la strada provinciale Vitulanese.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Imperia, della estensione di ettari 1150 circa, compresa nei comuni di Isolabona, Apricale e Pigna, delimitata dai seguenti confini

da Colle Pegairole, sul confine statale della Francia, segue la demarcazione comunale per Monte Simonasso, Margheria Gion, fino al Colle della Paganaia, indi rio Giacasso fino alla confluenza con il rio dei Grugni; detto rio fino alle case Careghi; quindi mulattiera per Monte Cereghi fino alla Colla di Monte Alto, indi Valle d'Oggio, sentiero per C. Liberale, C Altomoro. Da qui la demarcazione dell'attuale zona faunistica delle Alpi per C. Megginne, Croce del Bossa-Ciavertè-Genseo, fino a Case Bestagno, indi sale per l'alta valle di rio Muratore. Da passo Muratore, confine statale con la Francia fino a Colle Pegairole.

(2940)

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 800, compresa nel comune di Bussoleno di Susa, delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale, dal km. 46 (cavalcavia) fino al rio Rocciamelone (strada per Foresto); rio Rocciamelone fino alla Bergeria Eremita; sentiero che parte dalla Bergeria Eremita fino al monte Ciarmetta e Figera; rio Moletta fino alla Regione Schiari; strada che porta alla Regione Chiampo e quindi fino alla strada nazionale in corrispondenza del km. 46.

Fino a nuova disposizione, è vietata. sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 460, compresa nei comuni di Luserna San Giovanni e Lusernetta, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale da Luserna San Giovanni a Lusernetta; Borgata Brioco; rio Rivairola; Pian di Stella; Cascina Albert; Cascina Agnesetta; Cascina Pravilla; torrente Pellice fino alla strada provinciale; strada provinciale da Pecul a Luserna San Giovanni.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 385, compresa nel comune di Giaveno, località Vernetta, delimitata dai seguenti confini

dalla Borgata Giacone, strada intercomunale Giaveno-Colle Braida fino al Ponte della Ruata Gioana, indi corso del torrente Orbana fino alla Borgata Chiappero (Valgioie). Da Chiappero, stradetta della Casa del Mago fino al Pian delle Mute, indi sentiero fino al Pilone del Col Grande; spartiacqua sul confine Giaveno-Coazze fino alla Cava del Selvaggio; strada comunale Selvaggio-Giaveno fino al Largo Tortorello; strada di Garat fino alla Borgata Villanova, indi strada comunale fino alla Borgata Giacone.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 315, compresa nei comuni di Almese e Caprie, delimitata dai seguenti confini·

Villardora, piazza San Rocco; via Fortunato Perino; strada per Borgata Andruino fino all'incrocio con il rio Vindrola; rio Vindrola fino all'incrocio con la mulattiera o sentiero da Montecomposto alla Sala; strada da Montecomposto alla Sala: strada da Sala al Piagnolo e Borgata Cascina; via detta delle Goglie fino all'incontro con l'argine sinistro della Dora Riparia; argine sinistro della Dora fino all'incrocio col prolungamento della strada campestre detta dei Praias; Borgata Molino: strada comunale da Sant'Ambrogio a Villardora-piazza San Rocco.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 1716, compresa nel comune di Bobbio Pellice, delimitata dai seguenti confini

Ponte sul torrente Cruello: torrente Cruello: abitato di Balangero; Cresta Bec di Brusset; Cresta Bariound; Cresta Bourfarand; Colletta delle Faule; Punta Bruna quota 2664; Cresta Apparè di Giuliano quota 2701: quota 2668: Colle Brad· confine col comune di Praly: Cerisira fino a Boucieret; confine colla Francia; Boucie; Giournivella; Malaura fino all'Amait d'Amont o di Ciamous; quota 2804; La Cresta quota 2722; quota 2755: Punta Gran Gorgia e Cresta fino al Buffafol quota 1927, Miraboucas; strada del Prà presso Miraboucas quindi la strada stessa fino al ponte sul torrente Cruello.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Treviso, della estensione di ettari 822, compresa nei comuni di Valdobbiadene, Vidor e Farra di Soligo. delimitata dai seguenti confini:

nord: Guia, ponte del Raboso;

est· ponte del Raboso, via Canal Nuovo, via Canal Vecchio, piazza Rovere;

sud: strada comunale Colbertaldo-Col San Martino (fino piazza Rovere);

ovest· strada comunale Colbertaldo, Soprapiana, Follo Guia (Chiesa), Guia.

(3024)

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 550 circa, compresa nel comune di Monesiglio, delimitata dai seguenti confini:

ovest confine con il comune di Mombarcaro; fiume Bormida e strada provinciale Monesiglio-Ceva;

sud: strada provinciale Monesiglio-Ceva;

est: confine del comune di Monesiglio (linea Bricco delle Forche-Cascina Freisa);

nord confine col comune di Monesiglio, linea Cascina Freisa-case Neri).

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 803, compresa nei comuni di Martignano Po e Casalmaggiore, delimitato dai seguenti confini:

nord: strada Giuseppina;

est: strada Santa Maria di Vicobellignano;

sud: fiume Po;

ovest: strada Bastia, Martignana Po e Gerre.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 557 circa, compresa nei comuni di Alba e Diano d'Alba, delimitata dai seguenti confini:

strada statale Alba-Cortemilia, da C. La Croce fino al ponte Mabuc; quota 359; da detta quota, confine con il comune di Borgomale e confine con il comune di Trezzo Tinella fino all'incontro con la strada comunale che da Mompiano porta ad Alba; detta strada fino a C. Vernassa; indi strada carreggiabile da Vernassa fino a C Faruzza; bivio C. Faruzza e strada campestre che congiunge detto bivio con la strada statale Alba-Cortemilia.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 1292, compresa nei comuni di Godiasco, Montesegale e Pontenizza, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale che da Godiasco conduce all'incrocio della strada comunale per San Giovanni, strada che passando da San Giovanni, Cascina Scala conduce all'abitato di Piumesana; strada comunale della Volparola che passando per Riale San Vito raggiunge il termine lapideo al vertice dei comuni di Godiasco, Sponzo e Trebbiano; indi fino al fosso Sbressano; strada vicinale di Sbressano che passa per Trebbiano, frazione Gabba; strada comunale fino alla frazione Camolino; strada comunale di San Guignano fino quest'ultimo paese, indi strada provinciale Godiasco-Zavattarello fino all'abitato di Godiasco.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, della estensione di ettari 630, compresa nel comune di Castel di Sangro, delimitata dai seguenti confini:

zona Pontenuovo, ponte della ferrovia distrutto sul fiume Zittola; fiume Zittola fino al ponte Zittola (IV casello ferroviario); tratturo fino a Bocca di Forlì; mulattiera di Bocca Forlì; tratturo sotto passaggio ferrovia; ferrovia fino al ponte distrutto sul fiume Zittola.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 1400 circa, compresa nei comuni di Poirino e Pralormo, delimitata dai seguenti confini:

strada statale n. 29 del colle di Cadibona nel tratto da Poirino a Pralormo; strada provinciale Pralormo-Carmagnola

nel tratto da Pralormo fino all'incrocio della strada provinciale Poirino-Santo Stefano Roero; strada provinciale Poirino-Santo Stefano Roero, fino all'incrocio della strada provinciale Pralormo-Carmagnola.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Lucca, dell'estensione di ettari 150, compresa nel comune di Bagni di Lucca, località Monte Coronato, delimitata dai seguenti confini:

ovest: strada rotabile per Montefegatesi;

sud: Colle a Serra;

est: foce del Lago e mulattiera fra Monti (propaggini del monte Prato Fiorito);

nord: torrente rio Vogliane.

(3106)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 22 agosto 1952, nella zona di Romagnano Sesia, Cavallirio, Fontaneto d'Agogna, Cavaglio d'Agogna e Ghemme (Novara), dell'estensione di ettari 1030, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 agosto 1952, nella zona di Borgoticino e Castelletto Ticino (Novara), dell'estensione di ettari 480, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 31 luglio 1952, nella zona di Campodimele e Lenola, località Faggeto (Latina), dell'estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 luglio 1952, nella zona di Bassiano, Sezze e Roccagorga (Latina), dell'estensione di ettari 3400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1952, nella zona di Campodimele e Lenola, località Monti Crispi-Appiolo (Latina), dell'estensione di ettari 1100, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(2938)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione e riduzione di superficie della zona venatoria di Iesi e San Marcello (Ancona).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 14 agosto 1950, 25 luglio 1951 e 12 agosto 1952, nella zona di Iesi e San Marcello (Ancona), dell'estensione di ettari 1391 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 agosto 1950, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 15 marzo 1954, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 1150 circa, delimitati dai seguenti confini:

dal bivio della strada via Martiri della Libertà con la strada statale 76, detta via e poi strada Montecappone, fino al bivio con la colonia Procicchiani Francesco nei pressi di villa Gambelli; dalla colonia Procicchiani in linea retta fino al fosso del Lupo; fosso del Lupo fino alla strada Monteschiavo-Acquasanta; strada Monteschiavo-Acquasanta; strada dell'Acquasanta; strada del Paradiso fino all'Ospizio Vittorio Emanuele; strada trasversale Vittorio Emanuele-convento Campolungo, fino al viale Cavallotti; viale Cavallotti fino all'arco Clementino; strada statale 76 fino al bivio della via Martiri della Libertà.

(3026)

Proroga e ampliamento della zona venatoria di Grassobbio, Cavernago, Seriate e Zanica (Bergamo)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 luglio 1952, nella zona di Grassobbio, Cavernago, Seriate e Zanica (Bergamo), viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954. Detta zona viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 10, assumendo così la superficie complessiva di ettari 1210 circa. La zona stessa resta così delimitata.

Confini:

nord: autostrada Bergamo-Brescia, dall'incrocio con la strada comunale Seriate-Padergnone, fino all'incrocio con la strada provinciale Bergamo-Cremona;

est: strada provinciale predetta, dall'incrocio con l'autostrada precitata, fino alle Bettole di Cavernago,

sud: dalle Bettole di Cavernago, strada comunale che conduce alla località Fornace indi, attraverso il Serio, confine territoriale fra il comune di Urgnano e il comune di Grassobbio presso la Cascina Baricco e Cascina Bettolino fino allo incrocio con la strada comunale che unisce l'abitato della frazione Capannelle con l'abitato della frazione di Urgnano;

ovest: dal predetto incrocio strada comunale e consorziale che tocca la frazione Capannelle, Cascina Armati, Cascina Botta, Cascina Padergnone fino all'incrocio con l'autostrada Bergamo-Brescia.

(3104)

Revoca di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Casalicchio di Reno (Bologna), dell'estensione di ettari 396, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1950, viene revocata. Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

La zona di ripopolamento e cattura di Poirino e Pralormo (Torino), dell'estensione di ettari 1400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 agosto 1950, viene revocata.

(3103)

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1949, 20 agosto 1950, 1° agosto 1951 e 26 giugno 1952, nella zona di Santa Luce Orciano, Bagni di Casciana e Lorenzana (Pisa), dell'estensione di ettari 1125, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, viene revocato.

(3123)

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Montecastrilli, località Sismano (Terni), della estensione di ettari 1480, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 agosto 1941, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

(3102)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 12 maggio 1953 registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1953 registro Esercito n. 22, foglio n. 95

I seguenti militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo annuo che col decreto rispettivamente citato erano stati concessi

MEDAGLIA D'ARGENTO

Abrate Giacomo fu Giovanni e fu Abrate Agnese, da Savigliano (Cuneo), classe 1873, già generale di brigata riserva. Decreto luogotenenziale 29 maggio 1919.

Emiliani Oreste fu Angelo e di Rogazzini Virginia, da Lugo (Ravenna), classe 1895, già soldato di fanteria in congedo. Decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919.

Ferrara Celestino di Gaetano e di Zennaro Elisa, da Manfredonia (Foggia), classe 1918, già tenente di fanteria in servizio permanente effettivo. Decreto 13 dicembre 1948.

Jallà Luigi fu Odoardo e fu Gay Chiara, da Firenze, classe 1894, già generale di brigata in servizio permanente effettivo. Decreto luogotenenziale 1° giugno 1916.

Jallà Luigi fu Odoardo e fu Gay Chiara, da Firenze, classe 1894, già generale di brigata in servizio permanente effettivo. Decreto luogotenenziale 22 luglio 1916.

Jallà Luigi fu Odoardo e fu Gay Chiara, da Firenze, classe 1894, già generale di brigata in servizio permanente effettivo. Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918.

MEDAGLIA DI BRONZO

Canevari Emilio di Enrico e di Tiburli Erminia, da Viterbo, classe 1888, già colonnello di fanteria riserva. Regio decreto 22 marzo 1913.

Canevari Emilio di Enrico e di Tiburli Erminia, da Viterbo, classe 1888, già colonnello di fanteria riserva. Decreto luogotenenziale 23 marzo 1919.

Canevari Emilio di Enrico e di Tiburli Erminia, da Viterbo, classe 1888, già colonnello di fanteria riserva. Regio decreto 3 febbraio 1924.

Castellari Guido fu Cesare e di Cottafava Artemisia, da Modena, classe 1887, già maggiore di fanteria complemento. Decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917.

D'Ippolito Luigi Simone Vincenzo fu Antonio e di Murri Rachele, da Latiano (Lecce), classe 1891, già capitano di artiglieria complemento. Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918.

Fabretti Giuseppe di Giuseppe e di Zannini Giovanna, da Pola, classe 1922, già carabiniere. Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946.

Frigerio Luigi fu Catullo e di Piano Moisa, da Milano, classe 1900, già capitano di fanteria complemento. Regio decreto 17 marzo 1941.

Jallà Luigi fu Odoardo e fu Gay Chiara, da Firenze, classe 1894, già generale di brigata in servizio permanente effettivo. Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918.

Raffo Gaspare fu Giovanni e di Smeraldo Maria, da Chiavari (Genova), classe 1892, già colonnello di fanteria in servizio permanente effettivo. Regio decreto 2 ottobre 1924.

Raffo Gaspare fu Giovanni e di Smeraldo Maria, da Chiavari (Genova), classe 1892, già colonnello di fanteria in servizio permanente effettivo. Decreto Presidenziale 3 maggio 1950.

Rizzardi Antonio di Martino e di Seccamani Caterina, da Idro (Brescia), già maresciallo dei carabinieri. Decreto luogotenenziale 16 settembre 1915.

Sabatini Angelo fu Vincenzo e di Cinatti Remilda, da Forlì, classe 1914, già sottotenente di fanteria in servizio permanente effettivo. Regio decreto 13 maggio 1940.

Sabatini Angelo fu Vincenzo e di Cinatti Remilda, da Forlì, classe 1914, già sottotenente di fanteria in servizio permanente effettivo. Regio decreto 30 dicembre 1940.

Salemi Massimo fu Gaetano e di Maganzini Paola, da Roma, classe 1919, già tenente di fanteria in servizio permanente effettivo. Decreto 5 luglio 1948.

Scarpa Giuseppe di Apollonio e di Leuzzi Giuseppina, da Soleto (Lecce), classe 1894, già capitano di complemento. Regio decreto 1° settembre 1920.

Toffanin Alessandro fu Giovanni e di Merani Irene, da Caldogno (Vicenza), classe 1903, già tenente di fanteria complemento. Regio decreto 31 ottobre 1942.

Versè Ciro fu Panziano e di Versè Emilia, da Verona, classe 1892, già tenente colonnello di fanteria in servizio permanente effettivo. Regio decreto 23 ottobre 1921.

CROCE AL VALOR MILITARE

Bruno Trento di Ercole e di Gaggeggi Concetta, da Palermo, classe 1917, già sergente maggiore. Decreto Presidenziale 3 maggio 1950.

Canevari Emilio di Enrico e di Tiburli Erminia, da Viterbo, classe 1888, già colonnello di fanteria riserva. Regio decreto 29 ottobre 1925.

Canevari Emilio di Enrico e di Tiburli Erminia, da Viterbo, classe 1888, già colonnello di fanteria riserva. Regio decreto 26 agosto 1926.

Jallà Luigi fu Odoardo e fu Gay Chiara, da Firenze, classe 1894, già generale di brigata in servizio permanente effettivo. Regio decreto 9 luglio 1923.

Jallà Luigi fu Odoardo e fu Gay Chiara, da Firenze, classe 1894, già generale di brigata in servizio permanente effettivo. Regio decreto 4 maggio 1925.

Nesi Renato di Daniele e di Galli Dina, da Firenze, classe 1920, già sergente. Decreto Presidenziale 6 aprile 1951.

Occelli Giuseppe di Angelo e di Flauto Maria, da Mondovì (Cuneo), classe 1907, già maggiore di fanteria in servizio permanente effettivo. Regio decreto 18 ottobre 1942.

Raffo Gaspare fu Giovanni e di Smeraldo Maria, da Chiavari (Genova), classe 1892, già colonnello di fanteria in servizio permanente effettivo. Regio decreto 2 gennaio 1942.

Sabatini Angelo fu Vincenzo e di Cinatti Remilda, da Forlì, classe 1914, già sottotenente di fanteria in servizio permanente effettivo. Regio decreto 6 maggio 1940.

Salemi Massimo di Gaetano e di Maganzini Paola, da Roma, classe 1919, già tenente di fanteria in servizio permanente effettivo. Decreto 9 giugno 1948.

Sodaro Francesco di Salvatore e di Nisiano Ignazia, da Trabia (Palermo), classe 1911, già capitano medico. Regio decreto 30 gennaio 1941.

Spezia Carlo di Tullio e di Conti Ida, da Reggio Emilia, classe 1916, già tenente di fanteria complemento. Decreto 4 novembre 1946.

(3049)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno fra Traverse e Chiabrano in località Frumentine (comune di Perrero).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 13 ottobre 1952, n. 32, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno fra Traverse e Chiabrano in località Frumentine (comune di Perrero), della superficie di mq. 6785.

(3046)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trentaquattresimo elenco degli autoveicoli iscritti ai soli fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Viviani Bruno Treviso:
Marca e tipo: motociclo Ariel 600; telaio n. 946; motore n. 208;

Bertucci Giovanna Iesolo (Venezia).
Marca e tipo: rimorchio Bertoja; telaio n. 2336;

Micucci Girolamo Porto Civitanova:
Marca e tipo: motociclo Guzzi 175; telaio n. 4P1604; motore n. 18978.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi ».

(3113)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Belluno in data 18 marzo 1953, n. 2229, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno è costituita come appresso:

Presidente.
Zampaglione dott. Giovanni, vice prefetto.
Componenti:
Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale;
Ponzian prof. dott Antonio, primario ostetrico ginecologico dell'Ospedale civile di Belluno;
Binotto prof. dott. Alberto, specialista in ostetricia e ginecologia;
Collodel Carmela, ostetrica condotta.
Segretario:
Casuccio dott. Arnaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3083)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Belluno in data 18 marzo 1953, n. 2229, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno è costituita come appresso:

Presidente:
Zampaglione dott. Giovanni, vice prefetto.
Componenti
Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale;
Maselli prof. dott. Domenico, primario medico dell'ospedale civile di Belluno;
Binotto prof. dott. Alberto, primario chirurgo dell'ospedale civile di Feltre;
Zancanaro dott. Sisto, medico condotto.
Segretario:
Casuccio dott. Arnaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3084)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Lecce.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Lecce;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato De Mitri Antonio, presidente effettivo di detta Commissione, il quale sarà prossimamente collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Il dott. Piazzalunga Giovanni, presidente di sezione della Corte d'appello di Lecce è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. De Mitri Antonio.

Roma, addì 30 maggio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1953
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 311. — OLIVA

(3220)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 14 gennaio 1953, nn. 1997-1998, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei ai concorsi per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte mediche di La Morra, Cardè, Manta e Vottignasco sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia e l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Cerutti dott. Gaspare: condotta medica comunale di La Morra;

Allisiardi dott. Felice: condotta medica comunale di Manta;

Sardi dott. Giuseppe: condotta medica comunale di Cardè;

Bovolo dott. Carlo: condotta medica comunale di Vottignasco.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 13 giugno 1953

Il prefetto: JOANNIN

(3090)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico-chirurgo vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Massimo Cocciolillo si è resa vacante la condotta medica di frazione Porto del comune di Potenza Picena;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giorgetti Domenico è dichiarato vincitore della condotta medica di frazione Porto del comune di Potenza Picena in sostituzione del dott. Massimo Cocciolillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 16 giugno 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia dei dottori Serangeli Romualdo e Ferroni Federico si è resa vacante la condotta medica di Sefro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mercorelli è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica del comune di Sefro in sostituzione dei sunnominati sanitari rinunciatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 16 giugno 1953

Il prefetto: CARELLI

(3166)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 19899/3 San. in data 22 novembre 1952, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per medico condotto, vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio n. 17835/3ª San. del 6 marzo 1951;

Visto il successivo proprio decreto n. 8757 del 19 maggio 1953, col quale venivano apportate modifiche alla graduatoria dei vincitori delle condotte messe a concorso;

Considerato che il dott. Beretta Eros, nominato titolare della condotta medica di Portovenere — zona di Fezzano — non ha assunto servizio entro il termine prefisso e che, pertanto, deve essere considerato rinunciatario a tutti gli effetti di legge;

Vista la graduatoria del concorso e le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali i singoli candidati hanno inteso concorrere;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Canali Giovanni, compreso nella graduatoria degli idonei del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Portovenere — zona di Fezzano - in sostituzione del dott. Beretta Eros, rinunciatario.

Il sindaco del comune di Portovenere è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia ed in quello del Comune interessato.

La Spezia, addì 13 giugno 1953

Il prefetto: FORNI

(3004)

PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 7822 del 3 aprile 1953, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio n. 9653 del 25 maggio 1951;

Vista la lettera n. 2727 in data 30 maggio 1953, con la quale il sindaco di Santa Luce Orciano comunica che il dott. Cesare Toppino, già dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Santa Luce Orciano e Lorenzana con decreto prefettizio n. 7822 del 3 aprile 1953, gli ha fatto pervenire formale rinuncia alla condotta veterinaria medesima;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione della condotta veterinaria consorziale di Santa Luce Orciano e Lorenzana al concorrente che, in ordine alla graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in parola, tenuto conto delle preferenze a suo tempo espresse, deve esser chiamato a sostituire il predetto rinunciatario;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Moro Vittorio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Santa Luce Orciano e Lorenzana.

Il presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Santa Luce Orciano e di Lorenzana.

Pisa, addì 16 giugno 1953

Il prefetto: SPARACIO

(3003)

PREFETTURA DI IMPERIA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Sanremo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto i propri decreti n. 9975/San. in data 30 giugno 1947 e 17 settembre 1947, con i quali è stato indetto un concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Sanremo;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20472.2/12192 in data 30 aprile 1952, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla detta Commissione giudicatrice, a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso avvenuto presso la prefettura di Genova;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso citato in premessa:

1. De Palma dott. Guglielmo	punti	163,95 su 200
2. Vecchia dott. Arnaldo	»	153,64 »
3. Rossi dott. Luigi	»	106,38 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Sanremo.

Imperia, addì 20 giugno 1953

Il prefetto: VILLA SANTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n. 13259/San. in data 20 giugno 1953, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Sanremo, bandito con i decreti n. 9975/San. in data 30 giugno 1947 e 17 settembre 1947;

Visto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Palma Guglielmo, 1° classificato nel concorso citato in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Sanremo.

Il predetto ufficiale sanitario dovrà assumere servizio entro il 10 luglio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Sanremo.

Imperia, addì 20 giugno 1953

Il prefetto: VILLA SANTA

(3087)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di direttore del dispensario antivenereo comunale di Catania e di quello di Acireale.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 30437 in data 1° marzo 1940, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per la nomina a direttore del dispensario antivenereo municipale di Catania e di quello di Acireale;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 19787 dell'11 maggio 1940, con il quale veniva prorogato, alla data del 30 giugno 1940, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, in precedenza fissato alla data del 15 maggio 1940;

Vista la nota n. 23500.20/1.33002 in data 30 novembre 1952, dell'A.C.I.S. con la quale viene concesso il nulla osta all'espletamento del concorso sopra richiamato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 302 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, concernente l'approvazione delle norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei dispensari antivenerei municipali;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di direttore del dispensario antivenereo comunale di Catania e di quello di Acireale è costituita come appresso:

Presidente:

Novello dott. Alberto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Scuderi, dott. Mario, medico provinciale;

Cottini prof. dott. Giovambattista, docente in clinica dermosifilopatica;

Cetroni, prof. dott. Mario, docente in clinica ostetrica e ginecologica;

Lanteri prof. dott. Giovanni, ispettore dermosifilografo designato dalla Prefettura d'intesa col medico provinciale.

Segretario:

Lo Mastro dott. Luigi, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catania presso la Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 1° giugno 1953

Il prefetto: STRANO

(3089)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.